

ricondotti ad un politico successivamente arrestato per corruzione, il ricorrente migrava nuovamente in Italia. Il ricorrente, altresì, specificava di aver tentato di denunciare gli abusi subiti senza esito, rappresentando un sistema albanese corrotto e ineguale. Invitato ad indicare le difficoltà che potrebbe incontrare in caso di rientro in patria, ribadiva di temere il medesimo ambiente e dinamiche corruttive che gli avevano reso impossibile gestire la propria attività e vivere serenamente insieme alla famiglia.

La Commissione non si costituiva in giudizio.

Veniva fissata l'udienza del 12.03.2026 a trattazione scritta con concessione di un termine antecedente alla stessa per il deposito di documentazione aggiornata.

La causa era decisa come segue.

Sulla situazione nel paese di origine

Il compito dello Stato (cfr. art. 8, par. 2 della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE) è quello di acquisire informazioni precise ed aggiornate da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EUAA), con particolare riferimento alla situazione del paese di origine del richiedente che, nel caso di specie, è cittadino albanese.

A tal fine esaminata la situazione generale del paese di provenienza¹ non appaiono necessari ulteriori approfondimenti atteso il connotato privato ed economico delle motivazioni che

¹ L'Albania è un Paese che occupa un'area di 28.748 kmq, è situata nel sud-est Europa, confina con la Grecia a sud, con la Macedonia a est, con il Montenegro ed il Kosovo a nord, mentre le sue coste, situate sul versante ovest, si affacciano sul mar Adriatico e Ionio. La capitale è Tirana. Il Paese è suddiviso in 12 contee (o qarqe): Berat, Diber, Durazzo, Elbasan, Fier, Argirocastro, Korce, Kukes, Lezhe, Scutari, Tirane e Valona. La popolazione è, secondo le stime del 2023, di 3.101.621 abitanti. Il principale gruppo etnico è quello albanese (82.6%). Le minoranze più numerose sono i Greci, i Valacchi, i Roma, i Macedoni, i Montenegrini, gli Egiziani e, secondo le stime del 2011, circa il 15% della popolazione è di gruppo etnico non specificato. La lingua ufficiale è l'albanese, ma si registra un utilizzo minimo del greco, del macedone, della lingua rom, del valacco, del turco, dell'italiano e del serbo-croato. Per quanto riguarda la religione, la popolazione è per il 56.7% musulmana, per il 10% è romana cattolica, per il 6.8% ortodossa, per il 2.5% atea, per il 2.1% Bektashi (un ordine Sufi), per il 5.7% di altre religioni, per il 16.2% non specificato. Le comunità rurali del nord e dell'est montuose si stanno spopolando. Le comunità rurali del sud montuoso sono culturalmente molto diverse da quelle del nord e dell'est. Secondo un rapporto della Banca Mondiale, la differenziazione culturale tra il nord e il sud dell'Albania è maggiore che tra il Kosovo e il nord dell'Albania. Le comunità rurali meridionali hanno istituzioni più orientate al mercato come i mercati del lavoro agricolo, per la presenza storica del latifondo e della manodopera migrante per conto terzi. Le comunità meridionali sono geograficamente più accessibili e culturalmente più aperte al cambiamento e all'influenza dei valori occidentali attraverso i loro legami con la Grecia (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/albania/> 2025)

La Repubblica d'Albania è una democrazia parlamentare, il sistema di governo si basa sulla separazione ed il bilanciamento dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. La Costituzione conferisce l'autorità legislativa al Parlamento unicamerale, che elegge sia il primo ministro che il presidente. I deputati sono eletti per quattro anni nel Parlamento unicamerale. Il primo ministro è a capo del governo, mentre il presidente ha un potere esecutivo limitato. I poteri del Parlamento sono definiti dalla Costituzione. È responsabile di modificare la Costituzione, approva tutte le leggi, approva il gabinetto, sovrintende al lavoro del governo e del servizio civile, elegge il Presidente della Repubblica, dichiara guerra, decide sulla cessazione delle ostilità e controlla i conti dello Stato. Il Parlamento convoca i referendum, svolge le elezioni e assicura che le nomine siano conformi alla Costituzione e alla legislazione applicabile, concede l'amnistia per i reati penali e svolge altri compiti definiti dalla Costituzione. Il sistema elettorale è basato sulla rappresentanza proporzionale di lista dei partiti. Ci sono 12 circoscrizioni multisede, corrispondenti alle divisioni amministrative del Paese. L'Albania ha una storia di elezioni competitive, sebbene i partiti politici siano fortemente polarizzati e spesso organizzati attorno a personalità di spicco. La libertà religiosa e la libertà di riunione sono generalmente rispettate. Corruzione e concussione rimangono problemi gravi, sebbene il governo si sia impegnato per contrastare la corruzione nella magistratura. <https://freedomhouse.org/country/albania/freedom-world/2025>

La situazione generale di sicurezza non comporta particolari rischi. Il Paese, tuttavia, condivide con il resto d'Europa l'esposizione al fenomeno del terrorismo internazionale. L'Albania, secondo un rapporto della Commissione Europea, ha un certo livello di preparazione nella lotta contro la criminalità organizzata. Ha compiuto alcuni progressi nel soddisfare le raccomandazioni dello scorso anno. Secondo lo stesso rapporto, una cooperazione forte e fruttuosa con gli Stati membri dell'UE, Europol ed Eurojust ha portato a risultati tangibili mentre la lotta alla criminalità informatica, alla tratta di esseri umani e al riciclaggio di denaro rimangono ambiti in cui sono necessari ulteriori risultati. Nel corso dell'anno non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione dei diritti umani in Albania, permanendo quali questioni significative resoconti

hanno indotto il ricorrente ad abbandonare il proprio Paese e l'assenza di elementi oggettivi e/o soggettivi nel senso delle previsioni richiamate. In tal senso, i tentativi di influenza subiti da alcuni appartenenti alle forze politiche locali non connotano un atteggiamento statale privativo dei suoi diritti di cittadino se si considera che, per stessa ammissione della parte, il politico che avrebbe tentato di estorcere il suo voto veniva successivamente arrestato per corruzione, con ciò a dimostrarsi un fattivo intervento da parte delle autorità albanesi a contrasto di condotte penalmente rilevanti e inquinanti il vivere civile. Non residuano, altresì, considerazioni di tipo oggettivo circa eventuali condizioni di insicurezza interna relativamente alla zona e paese di origine del richiedente.

Sulla credibilità del ricorrente

Nell'ambito della valutazione della credibilità del richiedente, il relativo accertamento costituisce espressione di una procedimentalizzazione legale della decisione finalizzata a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone la coerenza interna e la corrispondenza con elementi esterni oggettivamente verificabili. L'onere probatorio del richiedente la protezione internazionale va interpretato in termini attenuati, stante la possibile difficoltà di reperire prove documentali a supporto della propria istanza, sebbene ciò non esima lo stesso dal rispetto del principio del dispositivo che lo obbliga ad indicare i fatti costitutivi del diritto vantato e a fornire, almeno, elementi indiziati e sufficienti a ricostruire i fatti la propria vicenda personale.² Si tratta, quindi, di una valutazione centrata e comparativa della buona fede soggettiva, tempestività, completezza, assenza di strumentalità e plausibilità logica dei fatti allegati.

Nel caso dell'odierno ricorrente sia pur volendo ritenere plausibile quanto dichiarato dall'interessato sul piano della coerenza interna, esso non assume comunque rilievo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi di una vicenda di tipo privato ed economico non riconducibile a situazioni di rischio qualificato di "persecuzione" o "danno grave" così come declinate secondo la normativa di riferimento, anche in relazione alle condizioni generali del Paese di origine a seguito dell'approfondimento istruttorio condotto. Per tali ragioni, si ritiene di condividere le valutazioni espresse dalla Commissione Territoriale circa l'irrilevanza del narrato ai fini del riconoscimento delle protezioni maggiori. Diversamente il Collegio ravvede elementi che meritano di essere esaminati con riferimento all'integrazione sul territorio nazionale della richiedente.

Status di rifugiato – Protezione sussidiaria

attendibili di gravi restrizioni alla libertà di espressione e libertà dei media, tra cui l'autocensura praticata da alcuni giornalisti. Dalle medesime fonti risulta che il governo albanese ha adottato misure credibili per identificare e punire i funzionari in passato sospettati di aver commesso violazioni dei diritti umani, mentre non emergono notizie di privazioni arbitrarie della vita e altre uccisioni illegali o politicamente motivate avvenute nell'anno in esame. (<https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/albania/>; UK Home Office – data pubblicazione febbraio 2025 integralmente disponibile al link: <https://www.ecoi.net/en/file/local/2121965/ALB+CPIN+Actors+of+Protection.pdf> ;)

² Sul punto, l'art 3 del D. Lgs. 251/2007, così come interpretato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. N. 6879/2011) prevede che, nelle ipotesi in cui il ricorrente non sia in grado di dimostrare elementi rilevanti ai fini della decisione, le dichiarazioni non adeguatamente provate possono essere considerate veritiere purché superino una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali indicati alle lett. a), b), c), d), e) della citata disposizione.

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, occorre preliminarmente precisare che le eventuali doglianze sollevate dal ricorrente avverso il provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione Territoriale – qualificate nei termini dell'annullabilità ovvero nullità ai sensi degli artt. 21 octies e 21 septies della L. 241/1990 – non assumono rilievo autonomo nel presente giudizio. Il giudice ordinario, infatti, non esercita un sindacato sulla legittimità sull'atto amministrativo, bensì procede ad un accertamento, pieno e diretto, del diritto soggettivo azionato dal ricorrente, circoscritto alla verifica dei presupposti di fatto e diritto per il riconoscimento di una delle tre forme previste dalla normativa vigente.

Ciò premesso, il D. Lgs. 251/2007 ha disciplinato, in attuazione della Direttiva 2005/85/CE, il riconoscimento dello status di “rifugiato” allo straniero che abbia subito atti configurabili per l'elevato grado di personalizzazione del rischio³ qualificabili come “persecuzione grave” (cfr. tra le molte Cass. 6503/2014; 12075/2014 e 2830/2015) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un'opinione politica e che non possa o non voglia, per timore di persecuzione, avvalersi della protezione del Paese di origine atteso l'irreversibile deterioramento degli strumenti istituzionali di tutela della minoranza di appartenenza del ricorrente.

Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del D. Lgs. 251/2007 essa spetta al cittadino straniero che, pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, rischi, in caso di rimpatrio, di subire un “danno grave” consistente:

- nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena capitale (lett. a)
- nella tortura o in altro trattamento inumano o degradante (lett. b)
- nella presenza di un conflitto armato interno o internazionale – anche a bassa intensità – in una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata (lett. c).

In tali ipotesi il richiedente, dunque, non può, o a causa della personalizzazione del rischio, non può avvalersi della protezione del Paese di appartenenza ed è, pertanto, necessario che dal complesso della vicenda posta a fondamento della domanda di protezione internazionale emergano sufficienti elementi di tipo oggettivo e/o soggettivo per ritenere esistente un fondato pericolo nell'ipotesi di rimpatrio.

Per le considerazioni che precedono, nel caso di specie non ricorrono le condizioni descritte stante la natura della vicenda riferita e l'assenza di indicatori di rischio qualificato sia in relazione alle condizioni generali del Paese di origine, sia in relazione ad una condizione personale del ricorrente quale singolo individuo ovvero parte di un gruppo sociale; parimenti dal narrato non risultano imputabili ad attori statali azioni persecutorie o idonee a delineare un'ipotesi di danno grave per il richiedente nell'ipotesi di rimpatrio.

³ Con specifico riguardo all'elevato grado di personalizzazione del rischio persecutorio la Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, un'attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251/07, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del “*fumus persecutionis*”; mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo (cfr. Cass.6503/2014, Cass. 12075/2014 e Cass. 2830/2015).

Protezione minore

Preliminarmente occorre osservare che l'odierno ricorrente ha formalizzato domanda reiterata di protezione internazionale in data 21.01.2025 (vedi modello C3 allegato).⁴

Il nostro ordinamento riconosce, quale ulteriore forma di tutela per lo straniero, la protezione speciale, il cui fondamento è individuato dalla giurisprudenza prevalente nell'asilo costituzionale ex 10 co 3 Cost. Essa si configura come istituto autonomo e complementare rispetto alla protezione internazionale, volto a garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona in situazioni di particolare vulnerabilità.

Occorre brevemente ricordare che la disciplina della protezione speciale è stata oggetto, nel tempo, di numerosi interventi normativi che ne hanno progressivamente delimitato l'ambito di operatività.

La riforma operata con il DL n. 20/2023, convertito in L. n. 50/2023, ha sostanzialmente eliminato le modifiche introdotte dal D.L. n. 130/2020⁵ limitando le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, è stato espunto il terzo e quarto periodo dell'art 19 TUI in relazione al divieto di respingimento ed espulsione connesso alla tutela della vita privata e familiare dello straniero, mentre permane il rinvio all'art 5, comma 6, TUI, che impone il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali vigenti in materia di diritti fondamentali. In estrema sintesi, il decreto n. 20/2023 ha quindi: ridefinito i presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale di cui all'art 19 TUI; circoscritto l'ipotesi di divieto di espulsione per motivi di salute alle "sole patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine" ed eliminato la possibilità di convertire il permesso per cure mediche in titolo per motivi di lavoro; limitato il permesso per calamità alle situazioni eccezionali e contingenti; previsto per i permessi per protezione speciale già rilasciati, la possibilità di rinnovo per una sola volta e per la durata di un anno, ammettendone la conversione in permesso per motivi di lavoro.

Per quanto concerne il diritto al rispetto della vita privata e familiare, è stato osservato che l'abrogazione dei periodi del comma 1.1 dell'art 19 D.lgs. 268/98, ad opera dell'art 8 DL 20/2023, non ne ha pregiudicato la portata, trattandosi di un diritto non suscettibile di abrogazione, sancito dall'art 8 CEDU e riconosciuto, nell'ordinamento interno, attraverso l'art 5 co 6 TU. In tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la

⁴ La previsione del permesso per casi speciali c.d. "di protezione speciale" del DL 113/2018 lasciava ancora aperti ambiti di discrezionalità dei giudici di merito avallati da alcune importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, in base al principio di cui all'art. 11 delle preleggi ha finito per negare la portata retroattiva del DL 113/2018 affermando che, a seguito dell'accoglimento del ricorso giurisdizionale, può essere disposto il rilascio di un titolo di soggiorno avente lo stesso con tenuto del vecchio permesso umanitario, ossia un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina ed all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, co. 9 del DL 113/2018). Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, statuito che, benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l'esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela per ragioni umanitarie che va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale ed è quindi il tempo della presentazione della domanda ad individuare il complesso delle regole applicabili (cfr. SS.UU 29459/2019 e 29460/2019).

⁵ La precedente formulazione dell'art. 19 TUI prevedeva che la protezione speciale potesse essere riconosciuta nel caso in cui il rimpatrio del richiedente avrebbe determinato il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili, ovvero compromettere la sua vita privata o familiare, salvo esigenze di sicurezza nazionale, ordine pubblico, protezione della salute pubblica. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere sussistente il rischio di violazione della sfera privata e familiare i parametri di giudizio venivano ravvisati nella natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno in Italia nonché esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

protezione speciale si configura come una valutazione vincolata a parametri determinati, nei quali assumono rilievo non solo la natura e l'effettività dei legami familiari, ma anche il grado di integrazione sociale dello straniero, desumibile dall'inserimento lavorativo nonché dall'insieme delle relazioni instaurate sul territorio nazionale (cfr. Cass. n. 8400/2023).

Quanto ai criteri di valutazione per l'accertamento di tale diritto, deve osservarsi che, sebbene quelli introdotti dal legislatore del 2020 – quali la durata della presenza sul territorio nazionale, l'effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine – siano stati successivamente espunti dalla norma, essi continuano a trovare applicazione nell'attività di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame, in quanto previamente elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. In ordine agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, rispetto ai quali occorre bilanciare i parametri soggettivi sopra richiamati, rilevano tutti quelli previsti dall'art 8 par. 2 CEDU, fermo il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, più volte ribadito, anche in via indiretta, dai giudici della Consulta.

Ancora oggi è dunque il rimpatrio in sé che può rappresentare il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui allontana lo straniero dalla vita costruita nella comunità italiana.

Deve dunque ritenersi che, anche a seguito della riforma del 2023, il riconoscimento della protezione speciale continui a trovare cittadinanza nell'ordinamento interno in forza degli artt. 5 co 6 e 19 in combinato disposto con l'art 32 co 3 D. Lgs. 25/2008, quali espressione degli obblighi costituzionali e sovranazionali, imponendo al giudice uno scrutinio che non si esaurisca nella verifica della sola vulnerabilità, ma comprenda altresì l'effettiva acquisizione dei diritti fondamentali sul territorio nazionale.

Nel merito, dal vaglio della documentazione versata in atti, emerge che il richiedente ha raggiunto un grado di integrazione nel territorio nazionale tale da giustificare il riconoscimento della protezione speciale, anche alla luce dello stato di deprivazione economica e sociale del Paese di provenienza. Si evidenzia infatti una marcata sproporzione tra le condizioni di vita attualmente godute dal ricorrente e quelle cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio nel Paese di origine che determinerebbero una reale situazione di vulnerabilità nonché la perdita di diritti già acquisiti in Italia dallo stesso.

A sostegno delle considerazioni svolte, si rileva che:

- a) quanto alla propria condizione lavorativa il ricorrente ha depositato: lettera assunzione e UniLav Cleanplus S.r.l.s. 28.08.2025 – 15.09.2025; assunzione La Fenice Facility Management S.r.l.s. 29.01.2026 – 28.02.2026, busta paga gennaio 2026;
- b) quanto alla propria condizione abitativa il ricorrente ha depositato: certificato di residenza nel comune di Ancona (AN) del 25.02.2026;
- c) dagli atti del procedimento non risultano legami significativi e attuali del ricorrente con il Paese di origine, mentre in Italia egli convive con la moglie e il figlio che lavorano nonché sono presenti altri parenti di primo grado regolarmente soggiornanti;
- d) non risultano segnalazioni di PG o comportamenti penalmente rilevanti a carico della ricorrente, come da copia del certificato del casellario giudiziale nullo e copia del certificato dei carichi pendenti negativo rilasciati il 12.02.2026;

Per le considerazioni che precedono risulta fondato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la protezione speciale: dall'esame della documentazione in atti risulta, infatti, la disponibilità di un impiego adeguatamente retribuito e la disponibilità di un alloggio

condiviso con la famiglia composta dalla moglie e il figlio, di cui è stata depositata ampia documentazione lavorativa che attesta la stabilità economica e coesione del nucleo familiare; deve, altresì, evidenziarsi che in territorio nazionale sono presenti altri parenti di primo grado regolarmente soggiornanti, che costituiscono quindi un nucleo familiare allargato e stabilmente radicato in Italia per cui, di contro, il rimpatrio del ricorrente lo esporrebbe ad un isolamento personale e familiare, nonché alla perdita dei progressi lavorativi e personali raggiunti. Sussistono, quindi, più che sufficienti elementi di integrazione e adeguate garanzie circa la regolare prosecuzione della permanenza in territorio nazionale in cui, di fatto, il ricorrente ha l'intero nucleo familiare e prospettive di vita concrete.

Il ricorso, pertanto, merita l'accoglimento.

Regolamento delle spese di lite

Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la loro integrale compensazione

p.q.m.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente decidendo la causa come in epigrafe descritta così provvede:

accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED], la protezione speciale ai sensi degli artt. 5, co. 6 e 19, D. Lgs. 286/98 e dell'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008 e dispone che il Questore competente per territorio rilasci il relativo permesso di soggiorno;

compensa le spese di lite;

dispone che il presente provvedimento sia notificato a parte ricorrente e comunicato alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Ancona, nonché al Pubblico Ministero in sede;

Il Presidente rel.

Dott. Roberto Sereni Lucarelli